


H 27

HUMANITAS

3

305



● ANGELO MARCHESE, AMICO DELL'INVISIBILE: EUGENIO MONTALE ●
 BRUNO BERTOLI, SERGIO PARONETTO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA ●
 GIORGIO BARONI, AGGIORNAMENTI DI CRITICA LETTERARIA ● GIUSEPPE MARI, L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA FILOSOFIA E SCIENZA ●

MORCELLIANA

LIBRERIA MORCELLIANA - VIA S. PIETRO 12 - 30138 PADOVA

LUIGI DAL LAGO, *L'inamovibilità dei parroci dal Concilio Vaticano I al Codice di Diritto Canonico del 1983*, Messaggero, Padova 1991, pp. 182, L. 25.000.

La stabilità personale dei parroci nel loro ufficio è fra i temi di maggiore attualità nell'ambito canonico: circa la metà del contenzioso fra presbiteri e vescovi riguarda questo argomento.

L'Autore affronta questo tema verificando una graduale evoluzione dal concetto di *inamovibilità* a quello di *stabilità*. Egli prende in esclusiva considerazione quattro riferimenti: il Concilio Vaticano I, il Codice di Diritto Canonico del 1917; il Concilio Vaticano II ed il Codice di Diritto Canonico vigente. In ciascuno di questi momenti esamina tre aspetti in cui il problema principalmente emerge: la nomina del parroco, la perdita dell'ufficio di parroco e le ragioni dell'inamovibilità.

Circa il primo aspetto l'Autore rileva la notevole novità, introdotta dal nuovo Codice, della possibilità di nomine *ad tempus* dei parroci: ingiustificata riguardo sia alla volontà dei Padri conciliari sia a tutta la tradizione storica e canonica della Chiesa sia alle stesse finalità che intenderebbe raggiungere (cfr. pp. 121, 143, 147).

Circa il secondo aspetto l'Autore esamina soprattutto la rimozione *amministrativa*, istituita con il *Motu proprio* «Maxima Cura» (1910) e recepita poi nella legislazione codiciale: essa opera quando «per una qualsiasi causa, anche senza grave colpa del parroco, il ministero di questi divenga nocivo o almeno inefficace» (can. 1740).

Circa il terzo aspetto (il più originale) l'Autore considera tre motivazioni: il beneficio, il bene delle anime e l'ufficio. Nelle quattro tappe considerate egli vede progressivamente scomparire la causa economica (= beneficio) della inamovibilità dei parroci, fino all'inaugurazione (per l'Italia) del nuovo sistema di sostentamento del clero.

La causa del *bonum animarum* emerge progressivamente fungendo e da criterio propulsivo della stabilità e da criterio limitativo.

La natura dell'ufficio parrocchiale appare fondamento privilegiato della stabilità dei parroci. L'Autore si riferisce alla distinzione di Mörsdorf tra uffici fondamentali (*Grundämter*: Sommo Pontefice - Vescovo - Parroco) e uffici ausiliari (*Hilfsämter*); egli rivela l'interessante parallelismo fra ministero episcopale e parrocchiale nel nuovo Codice (cfr. pp. 121-125).

Sarebbe stato particolarmente opportuno qui un approfondimento della concezione *ecclesiologica* della parrocchia, come Chiesa locale, sia nel Concilio che nel nuovo Codice, per fondare *istituzionalmente* nel modo più corretto la stabilità dei parroci.

L'Autore documenta la sua ricerca con frequente ricorso alle fonti, agli schemi preparatori sia dei Codici sia dei Concili: a volte accede pure a materiale inedito.

Ci si sarebbe attesa una maggiore attenzione alla normativa processuale sia sul versante legislativo (aggiungendo ad es. una sinossi dei canoni 2147-2167 del Codice del 1917 alle Tavole sinottiche offerte dall'Autore in appendice sui canoni sostantivi) sia sul versante giurisprudenziale (cfr. soprattutto la giurisprudenza pubblicata dalla Segnatura Apostolica).

GIAN PAOLO MONTINI